



**COMUNE DI LENOLA**

**DELIBERAZIONE N. 19/2023**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021.

Seduta pubblica

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI LENOLA (LT) ANNO 2023 E PRESA D’ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

L’anno duemilaventitre addì nove del mese di maggio alle ore 18,00 nella sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano

S I N D A C O		PRE	ASS				
MAGNAFICO FERNANDO		SI					
C O N S I G L I E R I		PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	
1. GUGLIETTA ALESSIO		SI		7. MARROCCO SANDRO		SI	
2. VERARDI FRANCESCO		SI		8. NICELLI ROBERTO		SI	
3. TRANI BRUNO		SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA		SI	
4. MARROCCO MARTA		SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO		SI	
5. SIMONE MAURO		SI		11. IZZI PAOLA		SI	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI		12. PIETROSANTO CARLO		SI	
						Tot.	13

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mario Guarracino;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato al posto n. **03** dell’ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Pasqualino Guglietta 2. Alessio Guglietta 3. Marta Marrocco;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Emilia Marrocco e Giulio Pannozzo;

Illustra l’argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*
- Visto il Piano economico finanziario determinato con delibera del Consiglio Comunale n.21 del 31/05/2022, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 di euro **510.128 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)**, così ripartito:

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO</b> <b>VARIABLE</b>	421.078
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO FISSO</b>	89.050

- rilevato che, dall'analisi condotta, in atti, **NON** è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario MTR-2 2022-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2022, confermando pertanto gli importi, per l'anno 2023, in esso determinati e sopra riportati;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

TARIFFE TARI 2023		Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Percentuale ripartizione			
<b>Totale costi variabili</b>	419.277	376.153,92	43.123,08
<b>Totale costi fissi</b>	89.049	71.239,20	17.809,80
<b>Totale costo del servizio</b>	<b>508.326</b>	<b>447.393,12</b>	<b>60.932,88</b>

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2023, di cui all'allegato A, relativo alle utenze domestiche, e all'Allegato B relativo alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- *Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;*
- *Il decreto del Ministro dell'Interno 19 aprile 2023 con cui è stato disposto il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. (GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023);*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...";

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 09.05.2023;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 239 del TUEL Prot. n. 3934 del 04.05.2023;

Con i seguenti voti resi con le forme di legge:

votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Paola Izzi, Pasqualino Guglietta, Andrea Antogiovanni e Carlo Pietrosanto);

## DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte;

- 1) di approvare per l'anno **2023**, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023 di cui alla **AllegatoA)** relativa alle utenze domestiche e alla **AllegatoB)** relativa alle utenze non domestiche;
- 2) di quantificare in euro **508.326** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021;

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022-2025 MTR-2 per l'Anno **2023** da articolare agli utenti è la seguente:

Tariffa variabile	Tariffa fissa	Tariffa Complessiva
419.277	89.049	508.326

- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 sia effettuato in n. N rate, aventi le seguenti scadenze:
  - **1° rata** entro il 30 settembre **2023**;
  - **2° rata** entro il 30 novembre **2023**;
  - **3° rata** entro il 31 gennaio **2024**
  - **Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023**;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione identica con voti resi per appello nominale,

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI LENOLA  
PROVINCIA DI LATINA

IL REVISORE UNICO  
Verbale n. 13 del 04.05.2023

COMUNE DI LENOLA		arrivato il
04 MAG. 2023		
N. ....	3934	di Protocollo
Cat. ....	Classe .....	Fasc. ....

**OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI COMUNE DI LENOLA (LT): ANNO 2023 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.**

Il sottoscritto Dott. Antonio Di Giorgio, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 24 del 17.06.2021, ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del piano tariffario TARI per l'anno 2023 e la presa d'atto del PEF 2022-2025.

**Premesso** che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Dato atto** che per l'anno 2023 il termine ultimo per l'approvazione delle tariffe è il 31 maggio 2023;

**Visto il** Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) pluriennale 2022-2025 e la relazione predisposta dalla Mercurio Service S.p.A. nella quale si dichiara che per il Comune di Lenola "non ricorrono le condizioni di una revisione straordinaria infra-periodo del piano precedentemente redatto, determinato e validato (Pef 2022-2025);"

**Considerato** che il totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 è pari a € 508.326 e che a tale valore è commisurato il piano tariffario Tari per l'anno 2023;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**Esprime**, per quanto di propria competenza, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione del piano tariffario TARI per l'anno 2023 e la presa d'atto del PEF 2022-2025.

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Di Giorgio

*Antonio Di Giorgio*

Firmato digitalmente da:  
Antonio Di Giorgio  
Ruolo: Dottore  
Commercialista  
Organizzazione: ODCEC  
CASSINO/90024230600  
Data: 04/05/2023 17:29:33



Letto e approvato

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

F.to ANGELO GUGLIETTA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MARIO GUARRACINO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 09/05/2023



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

MARIO GUARRACINO

*Mario Guarracino*

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MARIO GUARRACINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 455 dal 12 MAG. 2023 al 27 MAG. 2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 09/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to MARIO GUARRACINO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 09/05/2023

**IL RESPONSABILE**

F.TO FERNANDO MAGNAFICO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 09/05/2023

**IL RESPONSABILE**

ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**